

D.Lgs. 1-9-1993 n. 385
Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230, S.O.

Titolo VI-bis

AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI ⁽³⁸⁶⁾

Art. 128-quater *Agenti in attività finanziaria* ⁽³⁸⁷⁾

In vigore dal 17 ottobre 2012

1. È agente in attività finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, banche o Poste Italiane. Gli agenti in attività finanziaria possono svolgere esclusivamente l'attività indicata nel presente comma, nonché attività connesse o strumentali.

2. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di agente in attività finanziaria è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies.

[3. Fermo restando la riserva di attività prevista dall'*articolo 30 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, e in deroga a quanto previsto al comma 1, gli agenti in attività finanziaria possono svolgere attività di promozione e collocamento di contratti relativi a prodotti bancari su mandato diretto di banche ed a prodotti di Bancoposta su mandato diretto di Poste Italiane S.p.A.; tale attività dà titolo all'iscrizione nell'elenco previsto al comma 2, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 128-quinquies.]

4. Gli agenti in attività finanziaria svolgono la loro attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo. Nel caso in cui l'intermediario conferisca un mandato solo per specifici prodotti o servizi, è tuttavia consentito all'agente, al fine di offrire l'intera gamma di prodotti o servizi, di assumere due ulteriori mandati.

5. Il mandante risponde solidalmente dei danni causati dall'agente in attività finanziaria, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

6. Gli agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento sono iscritti in una sezione speciale dell'elenco di cui al comma 2 quando ricorrono le condizioni e i requisiti stabiliti con regolamento adottato ai sensi

dell'[articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400](#), dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia. I requisiti tengono conto del tipo di attività svolta. Ai soggetti iscritti nella sezione speciale non si applicano il secondo periodo del comma 1 e il comma 4. ⁽³⁸⁸⁾

7. La riserva di attività prevista dal presente articolo non si applica agli agenti che prestano servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari. Al fine di consentire l'esercizio dei controlli e l'adozione delle misure previste dall'[articolo 128-duodecies](#) nonché dal [decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231](#), l'agente che presta servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari comunica all'Organismo previsto all'[articolo 128-undecies](#) l'avvio dell'operatività sul territorio della Repubblica, i propri dati aggiornati, le eventuali variazioni nonché la conclusione della propria attività, utilizzando la posta elettronica certificata (PEC). Quando deve essere istituito il punto di contatto centrale, ai sensi dell'[articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231](#), le comunicazioni di cui al precedente periodo sono effettuate dallo stesso punto di contatto per via telematica. L'Organismo stabilisce la periodicità e le modalità di invio della comunicazione.

[8. I soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'[articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209](#), regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, possono promuovere e concludere contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento su mandato diretto di banche, intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica, compagnie di assicurazione, senza che sia loro richiesta l'iscrizione nell'elenco tenuto dall'Organismo di cui all'[articolo 128-undecies](#). Essi sono tuttavia tenuti alla frequenza di un corso di aggiornamento professionale nelle materie rilevanti per l'esercizio dell'agenzia in attività finanziaria della durata complessiva di venti ore per biennio realizzato secondo gli standard definiti dall'Organismo di cui all'[articolo 128-undecies](#).]

(386) Titolo inserito dall'[art. 11, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141](#).

(387) Articolo inserito dall'[art. 11, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141](#), con i limiti di applicabilità stabiliti dall'[art. 28, comma 5 del medesimo D.Lgs. 141/2010](#), come modificato dall'[art. 8, commi da 1 a 4, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218](#) e dall'[art. 6, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169](#).

(388) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con [D.M. 28 dicembre 2012, n. 256](#).

Art. 128-quinquies *Requisiti per l'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria* ⁽³⁸⁹⁾

In vigore dal 17 ottobre 2012

1. L'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 128-quater, comma 2, è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:

a) per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni dell'[articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#), e domicilio nel territorio della Repubblica;

b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;

c) requisiti di onorabilità e professionalità, compreso il superamento di un apposito esame. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, i requisiti si applicano a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e, limitatamente ai requisiti di onorabilità, anche a coloro che detengono il controllo;

[d) stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato essi rispondono a norma di legge;]

e) per i soggetti diversi dalle persone fisiche sono inoltre richiesti un oggetto sociale conforme con quanto disposto dall'articolo 128-quater, comma 1, ed il rispetto di requisiti patrimoniali, organizzativi e di forma giuridica.

1-bis. L'efficacia dell'iscrizione è condizionata alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato gli agenti rispondono a norma di legge.

2. La permanenza nell'elenco è subordinata, in aggiunta ai requisiti indicati ai commi 1 e 1-bis, all'esercizio effettivo dell'attività e all'aggiornamento professionale.

(389) Articolo inserito dall'[art. 11, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141](#), come modificato dall'[art. 8, comma 5, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218](#) e dall'[art. 6, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169](#).

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.